

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
N° 64 del 29-9-09

1008-09
R 22.10

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
RADIOCOMUNICAZIONE

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22.2.2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Ministeriale 10.9.1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare la cittadinanza dall'esposizione elettromagnetica, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento degli impianti ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle

emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

- f) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - g) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale ha individuato delle ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare:
 - il termine temporale massimo di durata;
 - l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
 - l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati;
4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.
5. Fermo restando quanto sopra specificato, le aree da individuare in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono le seguenti:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincolo monumentale e ambientale-paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei requisiti delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento.
6. Gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.
 7. L'eventuale installazione degli impianti di cui al comma 1 in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
 8. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
 9. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, fatto salvo il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici si deve prevedere, dove possibile, l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori o quantomeno l'accorpamento degli impianti all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
 10. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
 11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
 12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze adibiti a:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco e per lo sport, aree verdi attrezzate.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione la cartografia comunale inserita nel "Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di San Martino Buon Albergo" individua le ubicazioni idonee e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella cartografia inserita nel Piano di cui al comma precedente.

Capo III

ART. 7 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 9, è subordinata preventivamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
 - c) documentazione tecnica prevista D.Lgs n. 259/2003 e dall'art. 9 del presente Regolamento comunale;
 - d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.
3. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 8;
4. Il Gruppo tecnico di valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre;
5. Il Gruppo tecnico di valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso valuta i Piani entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
6. Il Gruppo tecnico di valutazione ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti agli artt. 3, 4, 5, 13;
 - c) l'eventuale necessità di aggiornamento del "Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di San Martino Buon Albergo";
7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti idonei dove sia possibile localizzare gli impianti, anche mediante la predisposizione dell'aggiornamento del piano di cui al punto precedente;
8. I risultati della verifica devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione consiliare competente, che dovrà esprimersi sui siti specifici dove localizzare gli impianti, nonché del Consiglio Comunale;
9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere sottoscritti da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni;
10. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 8 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. Il Gruppo tecnico di valutazione può proporre di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento ed il "Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di San Martino Buon Albergo"

nonché verificarne l'attuazione e garantire un'efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;

2. A tal fine Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dai responsabili dell'Ufficio Ambiente, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Patrimonio, del SUAP o i loro sostituti appositamente delegati;
3. Per lo stesso scopo Il Gruppo tecnico di valutazione può essere integrato da funzionario ARPAV.

Capo IV

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 il SUAP riceve le denunce di inizio attività ovvero le richieste di autorizzazione all'installazione, alla riconfigurazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata nel rispetto della tempistica del procedimento stabilita dall'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003;
3. La denuncia ovvero la domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuata su modello conforme a quello stabilito dal D.Lgs n. 259/2003. Nel caso di impianti rumorosi il gestore deve produrre in allegato alla denuncia una documentazione di impatto acustico, redatta secondo le linee guida ARPAV;
4. Il SUAP acquisisce il parere dell'A.R.P.A.V., corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere A.R.P.A.V. valuterà altresì l'eventuale impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi. Qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco.
5. Per le zone soggette a tutela paesistico e ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Capo V

ART. 10 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione o DIA è subordinata alla presentazione al SUAP da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso al SUAP, all'Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza.

ART. 11 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita dei pareri A.R.P.A.V. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Non è possibile spostare l'impianto entro un raggio di m 200 per eludere il limite temporale dei tre mesi.

ART. 12 - PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono provvedere con le stesse modalità di cui

all'art 9 in quanto i ponti radio ricadono all'interno dell'ambito di applicazione del D.Lgs 259/03;

2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

ART. 13 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici si deve prevedere, dove possibile, l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:
 - a) data di installazione dell'impianto;
 - b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
 - c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
 - d) frequenze utilizzate;
 - e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il valore totale espresso in Watt;
 - f) altezza del centro dell'antenna in metri.

Capo VI

Art. 14 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per

l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 15 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene da parte del Comune secondo quanto previsto nell'art. 8, previa consultazione del Gruppo tecnico di valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VII

ART. 16 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V. secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V, su richiesta dell'Ufficio comunale Ambiente. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con risorse derivanti dagli introiti dei canoni di affitto di aree comunali ospitanti gli impianti di telefonia mobile. La scelta della posizione delle apparecchiature di verifica dei campi elettromagnetici sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e dei comitati civici interessati. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
4. Il Comune, tramite l'Ufficio Ambiente, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

ART. 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento diventa efficace trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

